



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e TRANSIZIONE DIGITALE Servizio SUAP -Promozione Commercio e Attività Produttive

N.239 DEL 11/04/2024

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA IN MATERIA DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI CHE POSSANO RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - FESTA DEL 25 APRILE 2024- COLLE SAN MARCO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le conseguenze sociali e personali derivanti dall'eccessivo consumo, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125/2001 *Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati* rivestono una valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che pertanto si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l'abuso di alcool e le conseguenze connesse sia verso la persona che verso la comunità;
- i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;

CONSIDERATO che il prossimo 25 aprile 2024, festa nazionale, si svolgeranno al Colle San Marco le tradizionali celebrazioni e commemorazioni e che l'afflusso di persone, visitatori e turisti al Colle San Marco, presumibilmente, inizierà dal mercoledì antecedente la festa;

PRESO ATTO delle indicazioni della Prefettura, della Questura e della Polizia locale in tema di pubblica sicurezza, tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che *“il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento degli specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*.

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30.6.2014 e n. 3845 del 27.8.2014, con le quali i magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RILEVATO che il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 all'articolo 7 comma 3-bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per lo svolgimento della manifestazione che si terrà in data 25 aprile 2024 presso il Pianoro San Marco:

- il divieto assoluto, a tutte le attività in sede fissa ed ambulante ubicate in località Pianoro di Colle San Marco, di vendere e somministrare bevande d'asporto con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi;
- il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e le bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine;
- l'obbligo a carico di coloro che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- che i predetti divieti e le predette prescrizioni, dato la prevista affluenza di persone, abbiano efficacia dalle ore 15:00 di sabato 20 aprile alle ore 8:00 di venerdì 26 aprile 2024;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici in occasione dell'evento di cui trattasi e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè al Pianoro di Colle San Marco;

VISTI:

- la Legge Regionale 05 agosto 2021, n. 22 *Disciplina della attività commerciale della regione Marche*;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

ORDINA

In occasione dello svolgimento della festa nazionale del 25 aprile 2024 e della correlata manifestazione che si terrà al Pianoro del Colle San Marco:

- 1) il divieto assoluto, a tutte le attività in sede fissa ed ambulante, ubicate in località Pianoro di Colle San Marco, di vendere e somministrare bevande d'asporto con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi;
- 2) il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e le bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine;
- 3) l'obbligo a carico di coloro che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- 4) il divieto di utilizzo di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- 5) il divieto e le prescrizioni di cui ai punti precedenti hanno **efficacia dalle ore 15:00 di sabato 20 aprile fino alle ore 8:00 di venerdì 26 aprile 2024, in tutta l'area del Pianoro di Colle San Marco**:
 - nei confronti di ditte autorizzate alla vendita e somministrazione alimenti e bevande in sede fissa;
 - nei confronti delle ditte autorizzate alla vendita e/o somministrazione temporanea;
- 6) la presente Ordinanza è trasmessa:
 - Alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa;
 - Al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;
- 7) Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";
- 8) è altresì previsto:
 - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta differenziata che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha efficacia dalle ore 15:00 di sabato 20 aprile fino alle ore 8:00 di venerdì 26 aprile 2024, in tutta l'area del Pianoro di Colle San Marco:

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa, al Servizio SUAP, al Servizio Comunicazione, al Servizio Eventi, al Servizio Cultura e turismo;
- al Prefetto di Ascoli Piceno;
- alla Questura di Ascoli Piceno;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)